



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129,
recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	8
Testo del decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. – Tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio-economici, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del presente decreto-legge individua nel 31 dicembre 2020, invece che nel 15 ottobre 2020 (scadenza attualmente prevista dall'articolo 99, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020):

– il termine finale della sospensione dei versamenti scadenti a partire dall'8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 con riferimento ai debitori aventi residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della ex «zona rossa»), derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie;

– la data ultima di presentazione delle richieste di rateazione in ordine alle quali la decadenza dalla dilazione accordata si determinerà, in caso di mancato pagamento, nel periodo della stessa dilazione, di 10, anziché 5, rate, anche non consecutive.

La lettera *b*) del citato comma 1, infine, prevede, per i carichi, tributari e non, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e *2-bis* dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, la proroga di dodici mesi:

– del termine entro il quale lo stesso agente deve notificare la cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico per insigibilità (lettera *a*) del nuovo comma *4-bis* dello stesso articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020);

– anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel-

l'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Al riguardo, sono tuttavia fatti salvi gli eventuali maggiori termini risultanti dalle disposizioni recate dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Viene, altresì, precisato che, per quanto riguarda specificamente i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, resta fermo quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015, con riferimento alla proroga di tali termini al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia al 31 dicembre 2022 (lettera *b*) del nuovo comma *4-bis* dello stesso articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020). Il rinvio al richiamato articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 trova applicazione per tutti i comuni del territorio nazionale in considerazione della generalizzata dichiarazione stato di emergenza che interessa l'intero Paese.

Il comma 2, a sua volta, differisce dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 la scadenza della sospensione, disciplinata dall'articolo 152, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

RELAZIONE TECNICA

Alla proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020 (termine già modificato dall'art. 154 del DL n. 34/2020 e successivamente dall'art. 99 del DL n. 104/2020), avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, è associato un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2020 che presupponevano una progressiva ripresa delle attività a partire dal 16 ottobre 2020, in conseguenza del riavvio delle attività e in particolare della notifica delle cartelle di pagamento.

L'estensione del periodo di sospensione dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, comporterà un impatto sul gettito della riscossione da ruolo 2020, così stimato:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-252,3
ERARIO	-130,7
ENTI PREVIDENZIALI	-91,8
ALTRI ENTI	-29,8

La disposizione in argomento, che modifica il comma 1 del predetto articolo 68 del DL n. 18/2020, inoltre, comporta l'estensione dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 anche della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020. Ciò determina impatti sul gettito che sono stati stimati prendendo a riferimento il volume medio mensile (rilevato in un periodo di 18 mesi da luglio 2018 a dicembre 2019) degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, pari a circa 17,6 milioni di euro.

Considerando che gli effetti di tali previsioni si estenderanno per un periodo di ulteriori 2,5 mesi, l'impatto stimato sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-44,0
ERARIO	-24,6
ENTI PREVIDENZIALI	-12,2
ALTRI ENTI	-7,2

Con riferimento all'estensione al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020 e già modificato dall'art. 99 del DL n. 104/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, la stima degli effetti sul gettito ha considerato il volume medio mensile (rilevato per l'anno 2019 e con riguardo ai pignoramenti effettuati dall'Agenzia delle entrate- Riscossione) degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo pignorato, in presenza di redditi da lavoro dipendente e da pensione, pari a circa 7,9 milioni di euro.

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 2,5 mesi, l'impatto stimato sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:



milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-19,7
ERARIO	-11,0
ENTI PREVIDENZIALI	-5,5
ALTRI ENTI	-3,2

Infine, con riferimento alla lett. b), dell'intervento normativo in argomento, si precisa che il differimento dei termini consentirà all'Agente della riscossione di pianificare, una volta terminata la sospensione, la ripresa graduale dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione, evitando che il volume accumulato vada a sommarsi ai volumi delle cartelle da avviare alla notifica per i ruoli che saranno consegnati dagli enti creditori dopo il periodo di sospensione, per i quali vigono gli ordinari termini fissati dalla legge.

Ciò posto, considerando che lo smaltimento dell'arretrato non si esaurirà nell'anno 2021 gli effetti finanziari stimati sono i seguenti:

milioni di euro	2021	2022	2023
TOTALE	-210,00	126,00	84,00
ERARIO	-110,50	66,30	44,20
ENTI PREVIDENZIALI	-72,80	43,70	29,10
ALTRI ENTI	-26,70	16,00	10,70

Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento risulta pari a:

milioni di euro	2020	2021	2022	2023
TOTALE	-316,00	-210,00	126,00	84,00
ERARIO	-166,30	-110,50	66,30	44,20
ENTI PREVIDENZIALI	-109,50	-72,80	43,70	29,10
ALTRI ENTI	-40,20	-26,70	16,00	10,70

Il comma 3 individua la copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a cui si provvede:

a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrisponde versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65



del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le somme in questione, nella disponibilità della predetta Agenzia, sono riconducibili ai crediti di imposta, previsti dalla richiamata normativa, per i canoni di locazione di botteghe e negozi e per i canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda. Sulla base del monitoraggio condotto dall'Agenzia, la spesa effettiva per i predetti crediti di imposta ammonta a complessivi 720 milioni di euro (sino alla metà del mese di ottobre 2020), rispetto ad una disponibilità complessiva di 1.780,40 milioni di euro. Tenuto conto delle modalità di fruizione dei citati crediti di imposta, nonché dell'andamento effettivo della spesa, è ragionevole ritenere che il relativo onere, per tutto l'anno 2020, sarà inferiore rispetto alle somme trasferite all'agenzia e che, pertanto, il versamento previsti dal presente articolo non determinerà maggiori esigenze finanziarie per il riconoscimento dei crediti di imposta;

b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

20 OTT. 2020

Il Relatore Generale dello Stato



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto legge Proroga riscossioni cartelle

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Saldo netto da finanziare						Saldo netto da finanziare cassa						Indebitamento netto					
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
1	1 lettera a)	Proroga sospensione dei termini al 31/12/2020 dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 66 del D.L. 18/2020- Entro	u																		
			t												-155,30						
1	1 lettera a)	Proroga sospensione dei termini al 31/12/2020 dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 del D.L. 18/2020- Entro di	c																		
			co												-104,00						
1	1 lettera a)	Proroga sospensione dei termini al 31/12/2020 dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 del D.L. 18/2020- Entro di	s	-104,00																	
			c																		
1	1 lettera a)	Proroga sospensione dei termini al 31/12/2020 dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 del D.L. 18/2020- Altri	e																		
			t												-37,00						
1	1 lettera b)	Differimento dei termini per l'Agente della riscossione per la ripresa graduale	e																		
			t												-110,50	44,20	66,30	44,20			
1	1 lettera b)	Differimento dei termini per l'Agente della riscossione per la ripresa graduale	c																		
			co													-72,80	43,70	29,10			
1	1 lettera b)	Differimento dei termini per l'Agente della riscossione per la ripresa graduale	s		72,80																
			c												72,80	43,70	29,10				
1	1 lettera b)	Differimento dei termini per l'Agente della riscossione per la ripresa graduale	e																		
			t												-29,10						
1	2	Proroga al 31/12/2020 delle sospensioni dei pagamenti dell'Agente della riscossione sulle addizionali/pensione - Entrate erariali	c																		
			t												-11,00						
1	2	Proroga al 31/12/2020 delle sospensioni dei pagamenti dell'Agente della riscossione sulle addizionali/pensione - Altri	e																		
			co												-5,50						
1	2	Proroga al 31/12/2020 delle sospensioni dei pagamenti dell'Agente della riscossione sulle addizionali/pensione - Entri di previdenza	s																		
			c	5,50											5,50						
1	2	Proroga al 31/12/2020 delle sospensioni dei pagamenti dell'Agente della riscossione sulle addizionali/pensione - Altri	c																		
			t												-3,20						
1	3 lettera a)	Versamento in entrata del 2020 delle sospensioni delle somme trasferite ai sensi dell'articolo 65 del D.L. 18/2020- Credito di imposta riacquisito agli esercizi attività di impresa di immobili ricorronsi nella categoria catastale C/1	e	275,80										275,80							
			est																		
1	3 lettera a)	Versamento in entrata del 2020 delle sospensioni delle somme trasferite ai sensi dell'articolo 65 del D.L. 18/2020- Credito di imposta riacquisito agli esercizi attività di impresa di immobili ricorronsi nella categoria catastale C/1	s																		
			c												-275,80						
1	3 lettera b)	Riduzione Crediti di imposta DTA	s																		
			c												-72,80						
1	3 lettera b)	Riduzione Crediti di imposta DTA	s																		
			k												-72,80						
1	c)	Riduzione del Fondo per l'attuazione del contributo pluriennale di cui all'articolo 66 comma 2 del D.L. 18/2020	s																		
			k												-137,20						
TOTALE ENTRATE			c	275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	110,50	66,30	44,20	116,00	84,00			
TOTALE SPESE			s	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	137,20	43,70	29,10	110,00	84,00		
TOTALE GENERALE ANTICIATO			s	166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	26,70	11,00	79,30	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE ANTICIATO			k											40,20	26,70	11,00	79,30	0,00	0,00		
			c											-316,00	-210,00	-126,00	-126,00	84,00	84,00		
			s											-316,00	-210,00	-126,00	-126,00	84,00	84,00		
			k											40,20	137,20	43,70	29,10	0,00	0,00		
			k											40,20	137,20	43,70	29,10	0,00	0,00		
			k											40,20	137,20	43,70	29,10	0,00	0,00		
			k											40,20	137,20	43,70	29,10	0,00	0,00		



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020.

Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante « Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 », convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: « Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia »;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante: « Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 », con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione in considerazione del protrarsi della predetta situazione di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 1 e 2-*ter*, le parole: « 15 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre »;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis*, sono prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. ».

2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 15 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29

dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

€ 1,00